



Accordo di programma tra Regione Veneto e \_\_\_\_\_ in attuazione della DGR n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ “Riparto delle risorse per il rinnovo dei parchi automobilistici adibiti al trasporto pubblico locale destinate alla Regione del Veneto con decreto prot. n. RINDEC-2019-0000207 del 27/12/2019 del Direttore della ex Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”.

I signori

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Regione del Veneto (di seguito, “Regione”), con sede in Venezia – Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, nella sua qualità di Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti;
- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del/della \_\_\_\_\_ (di seguito, “ente assegnatario”), con sede in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;

PREMESSO CHE

- la L.R. n. 25/1998 prevede che la Giunta Regionale individui i programmi di intervento per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale (TPL);
- con decreto prot. n. RINDEC-2019-0000207 del 27/12/2019 del Direttore della ex Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati assegnati alla Regione del Veneto euro 41.072.034,00 per il rinnovo dei parchi automobilistici adibiti ai servizi di TPL;
- con DGR n. 826 del 26/06/2020 (“delibera di riparto”) è stato approvato il riparto delle risorse sopra richiamate;
- con DGR n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (“delibera di revisione”) è stata approvata la revisione del programma di investimento avviato con la delibera di riparto;
- con la delibera di riparto è stato approvato lo schema del presente accordo di programma, poi modificato con la delibera di revisione, alla cui sottoscrizione è stato incaricato il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti;
- l’azienda \_\_\_\_\_ (“azienda beneficiaria”) è titolare del contratto di affidamento per l’erogazione di servizi di TPL nel territorio del/della \_\_\_\_\_ (“ente affidante”);
- con nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ l’azienda beneficiaria trasmesso alla Regione il proprio progetto di investimento, riepilogato dalle seguenti tabelle:

Autobus da acquistare			
Numero di autobus	Classe di omologazione	Alimentazione	Classe ambientale



5838a651




Autobus da rottamare	
Numero di autobus	Classe ambientale

- per la realizzazione del progetto di investimento di cui sopra, con la delibera di riparto è stato assegnato un contributo di euro \_\_\_\_\_ all'ente affidante, con vincolo di destinazione all'azienda beneficiaria;
- [eventuale integrazione del contributo con la delibera di revisione];
- [eventuale delega da parte dell'ente affidante];
- [eventuale riduzione del contributo in esito alla presentazione del progetto di investimento];
- l'intervento oggetto del presente accordo risulta caratterizzato da:
  - o ente assegnatario: \_\_\_\_\_
  - o azienda beneficiaria: \_\_\_\_\_
  - o contributo assegnato: \_\_\_\_\_

TUTTO CIO' PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

### **Articolo 1**

#### **Premesse**

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

### **Articolo 2**

#### **Oggetto e definizioni**

1. Oggetto del presente accordo è la disciplina dei rapporti tra la Regione e l'ente assegnatario per l'intervento di acquisto di autobus destinati al TPL, per il quale è stato assegnato il contributo indicato in premessa, con vincolo di destinazione all'azienda beneficiaria.
2. Per "progetto di investimento" si intende il progetto di investimento richiamato in premessa.
3. Per "azienda beneficiaria" si intende l'azienda beneficiaria indicata in premessa, ovvero, nell'eventuale



5838a651



caso di modifica societaria di tale azienda o di subentro nel contratto di servizio da parte di altra azienda, si intende il soggetto che risulterà proprietario dei beni acquistati.

### **Articolo 3**

#### **Ruolo dell'ente assegnatario**

1. L'ente assegnatario stipulerà con l'azienda beneficiaria un accordo per disciplinare l'erogazione del contributo spettante, in modo tale che sia garantito il rispetto del presente accordo.
2. La Regione si impegna a liquidare i contributi spettanti, determinati secondo gli artt. 17, 18 e 19, all'ente assegnatario, il quale a sua volta si impegna ad erogarli all'azienda beneficiaria.

### **Articolo 4**

#### **Aiuti di stato**

1. L'ente assegnatario assicura che l'erogazione del contributo all'azienda beneficiaria avvenga nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato.
2. Il vincolo di destinazione del contributo, enunciato all'art. 2, comma 1, decade in caso di sovracompensazione ai sensi della normativa in materia di aiuti di stato.
3. L'eventuale contributo che costituisce una sovracompensazione non può essere erogato.

### **Articolo 5**

#### **Tracciabilità finanziaria**

1. L'ente assegnatario si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

### **Articolo 6**

#### **Cronoprogramma**

1. Entro il 30 giugno 2023 l'ente assegnatario deve presentare alla Regione il proprio atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione da parte dell'azienda beneficiaria della documentazione comprovante il completamento del progetto di investimento; a tale atto è allegata la documentazione elencata all'art. 14.

### **Articolo 7**

#### **Interventi e spese ammissibili**

1. Sono ammessi a finanziamento i seguenti interventi:
  - a. acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 elettrici destinati al potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale urbano e suburbano;
  - b. acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 destinati al trasporto pubblico locale urbano e suburbano ad alimentazione elettrica o alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 di classe ambientale Euro VI con contestuale rottamazione di un eguale numero di veicoli di



5838a651



- categoria M2 o M3, aventi classe ambientale Euro IV od inferiore e destinati al trasporto pubblico locale urbano e suburbano;
- c. acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 di classe ambientale Euro VI destinati al trasporto pubblico urbano e suburbano nel territorio di comuni caratterizzati da un campo di variazione altimetrica rilevata dal Modello Digitale di Elevazione (DEM) superiore a 400 metri con contestuale rottamazione di un eguale numero di veicoli di categoria M2 o M3, aventi classe ambientale Euro IV od inferiore e destinati al trasporto pubblico locale urbano e suburbano;
  - d. acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 elettrici o di classe ambientale Euro VI destinati al trasporto pubblico interurbano con contestuale rottamazione di un eguale numero di veicoli di categoria M2 o M3, aventi classe ambientale Euro IV od inferiore e destinati al trasporto pubblico interurbano.
2. Costituiscono spese ammissibili quelle per l'acquisto degli autobus di cui al comma 1 del presente articolo. Gli autobus acquistati devono essere nuovi di fabbrica.
  3. All'acquisto di ciascun autobus deve essere associata la rottamazione di un autobus adibito ai servizi di TPL di classe ambientale Euro IV o inferiore, come meglio specificato all'art. 13.
  4. La spesa per la fornitura dei dispositivi tecnologici elencati al successivo comma 5 costituisce spesa ammissibile a contributo a condizione che:
    - a. l'azienda beneficiaria comunichi alla Regione l'avvenuta stipula dei relativi contratti di fornitura entro il termine individuato nella delibera di riparto per la comunicazione dei contratti di fornitura degli autobus;
    - b. le fatture riguardanti le forniture dei dispositivi contengano l'indicazione dei numeri di telaio degli autobus sui quali gli stessi sono stati installati ovvero, qualora questo non sia possibile, l'azienda beneficiaria produca una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che i dispositivi tecnologici siano stati installati sugli autobus oggetto di finanziamento, da identificare esplicitamente attraverso il numero di telaio.
  5. I dispositivi la cui spesa può costituire spesa ammissibile alle condizioni di cui al precedente comma 4 sono:
    - a. dispositivi per il rilevamento della posizione dell'autobus durante la corsa;
    - b. dispositivi per il conteggio dei passeggeri in salita e in discesa;
    - c. validatrici elettroniche;
    - d. telecamere per la videosorveglianza;
    - e. dispositivi antincendio.
  6. La spesa per la fornitura di ulteriori equipaggiamenti rispetto a quelli di cui al comma precedente non costituisce spesa ammissibile.
  7. La spesa per la manodopera necessaria all'installazione dei dispositivi tecnologici di cui al comma 5 non costituisce spesa ammissibile.
  8. L'IVA non costituisce spesa ammissibile.
  9. Gli autobus devono rispettare tutte le caratteristiche indicate all'art. 8.



5838a651



**Articolo 8****Caratteristiche degli autobus**

1. Gli autobus acquistati devono possedere le seguenti dotazioni:
  - a. attrezzature per l'accesso e il trasporto di persone a mobilità ridotta consistenti in una pedana estraibile o elevatore con protezione, spazi dedicati per carrozzina, attrezzature di ancoraggio, dispositivi di chiamata e di prenotazione della fermata;
  - b. dispositivi per il conteggio dei passeggeri in salita e in discesa;
  - c. impianto di videosorveglianza;
  - d. dispositivi antiincendio;
  - e. predisposizione per l'installazione di modem o router wi-fi;
  - f. sistema di indicatori di linea e di percorso a led;
  - g. raffigurazione del logo regionale ufficiale a colori.
- 1-bis. Per "impianto di videosorveglianza" si intende un sistema con registrazione temporanea delle immagini ai fini di sicurezza.
- 1-ter. Per "dispositivi antiincendio" non si intendono gli estintori, bensì i sistemi di spegnimento delle fiamme che agiscono nel vano motore.
2. Qualora l'azienda beneficiaria abbia ricevuto contributi pubblici per dotare la propria flotta di sistemi di bigliettazione elettronica e di sistemi per il rilevamento della posizione degli autobus durante la corsa, gli autobus acquistati devono possedere anche le seguenti dotazioni:
  - a. apparecchi per il rilevamento della posizione durante la corsa;
  - b. apparecchi per la validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio.
3. Gli autobus acquistati devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli incendi.

**Articolo 9****Ulteriori condizioni per l'ammissibilità delle spese**

1. Le spese rendicontate devono essere conformi al progetto di investimento presentato dall'azienda beneficiaria, pena la loro non ammissibilità. Più precisamente, l'azienda beneficiaria dovrà:
  - a. acquistare il numero di autobus indicato nel progetto di investimento, della/e tipologia/e indicata/e nel progetto stesso;
  - b. rottamare il numero e la tipologia di autobus indicati nel progetto di investimento.
2. Le spese devono essere assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (con particolare riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente).
3. Le spese devono essere temporalmente assunte nel periodo di validità dell'intervento: la data di ordine deve essere successiva a quella della pubblicazione in BUR della delibera di riparto.
4. Le spese devono essere effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati.



5838a651



5. Le spese devono essere pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

#### **Articolo 10**

##### **Cumulo di contributi**

1. Il contributo di cui al presente accordo non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per il medesimo intervento.

#### **Articolo 11**

##### **Vincolo di destinazione degli autobus**

1. I mezzi finanziati devono essere utilizzati esclusivamente per i servizi di TPL e sono assoggettati alle disposizioni riguardanti il servizio pubblico di linea contenute nella L.R. n. 25/1998.
2. L'anticipata alienazione o diversa destinazione dei mezzi è comunque soggetta alle disposizioni contenute all'art. 18 della L.R. n. 25/1998.
3. Il vincolo di destinazione d'uso al trasporto pubblico locale per la durata prevista dalla L.R. n. 25/1998 deve essere indicato sulla carta di circolazione di ogni singolo veicolo.

#### **Articolo 12**

##### **Vincolo di reversibilità**

1. Gli autobus finanziati saranno oggetto di vincolo di reversibilità in favore dell'amministrazione pubblica istituzionalmente competente per il servizio, ovvero in favore dei nuovi soggetti aggiudicatari del servizio, previo riscatto del valore residuo, determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 9 dell'Allegato A alla deliberazione 11 novembre 2019, n. 154, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, al netto della quota non ammortizzata di contributo pubblico.

#### **Articolo 13**

##### **Radiazione di autobus**

1. Per poter accedere al contributo, l'azienda beneficiaria, per ogni autobus rendicontato, sostituirà un autobus del proprio parco veicolare adibito al TPL, radiandolo dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), secondo le disposizioni dei successivi commi.
2. E' ammessa la deroga alla sostituzione, e quindi la possibilità di acquisto di mezzi nuovi senza procedere alla radiazione di mezzi esistenti, soltanto in caso di acquisto di veicoli elettrici destinati al potenziamento del servizio di TPL urbano o suburbano.
3. L'azienda beneficiaria dovrà radiare autobus che siano effettivamente utilizzati per l'espletamento dei servizi di TPL.
4. All'acquisto di un autobus urbano o suburbano dovrà corrispondere la radiazione di un autobus urbano o suburbano; all'acquisto di un autobus interurbano dovrà corrispondere la radiazione di un autobus interurbano.
5. Gli autobus dovranno essere radiati per rottamazione, ovvero demoliti.
6. E' ammessa la radiazione di veicoli di classe ambientale Euro IV o inferiore. Ai fini del riconoscimento



5838a651



del contributo, non è ammessa la radiazione di veicoli di classe ambientale Euro V o superiore.

7. Gli autobus radiati dovranno avere data di radiazione successiva a quella della delibera di riparto.
8. Qualora il parco mezzi abbia autobus di classe ambientale Euro 0, Euro I o Euro II, l'azienda radierà gli autobus a partire da quelli appartenenti alla classe più bassa.
9. Qualora il parco mezzi non abbia autobus di classe ambientale Euro 0, Euro I o Euro II, l'azienda radierà gli autobus a partire dai più vecchi, in termini di anno di immatricolazione.
10. La radiazione deve avvenire senza alcuna intermediazione, ovvero non è consentita la vendita del veicolo ad altro soggetto che successivamente provveda a radiarlo dal P.R.A.

#### **Articolo 14**

##### **Rendicontazione dell'ente assegnatario alla Regione**

1. L'ente assegnatario si impegna a trasmettere alla Regione, entro il termine di cui all'art. 6, comma 1, un atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione e la regolarità della documentazione comprovante il completamento del progetto di investimento, ricevuta dall'azienda beneficiaria come previsto dalla delibera di riparto.
2. All'atto di cui al comma precedente dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a. elenchi degli autobus acquistati e di quelli sostituiti;
  - b. copia delle fatture relative all'acquisto dei veicoli, con indicazione del numero di telaio degli stessi;
  - c. copia delle fatture relative all'acquisto degli eventuali dispositivi tecnologici che costituiscono spesa ammissibile, con indicazione del numero di telaio degli autobus sui quali sono stati installati;
  - c-bis. qualora non sia possibile indicare, nelle fatture di acquisto dei dispositivi di cui all'art. 7, comma 5, il numero di telaio degli autobus su cui gli stessi sono installati, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che i dispositivi per i quali si chiede il finanziamento, siano stati installati sugli autobus oggetto di finanziamento, da identificare esplicitamente attraverso il numero di telaio;
  - d. dichiarazioni di quietanza da parte dei fornitori relativamente ad ogni fattura presentata;
  - e. copia delle carte di circolazione dei veicoli acquistati, comprovanti l'immatricolazione in servizio di TPL e con indicazione del vincolo di destinazione d'uso al trasporto pubblico locale per la durata prevista dalla L.R. n. 25/1998;
  - f. copia dei certificati di proprietà degli autobus sostituiti con annotazione della cessazione della circolazione per demolizione.
3. Nel caso in cui l'azienda beneficiaria presenti all'ente assegnatario la documentazione tesa all'ottenimento dell'acconto di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), l'ente assegnatario trasmette alla Regione, non oltre il termine di cui all'art. 6, comma 1, un atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione e la regolarità della documentazione comprovante la realizzazione di almeno il 50% del progetto di investimento. A tale atto amministrativo è allegata la documentazione di cui al



5838a651



precedente comma 2.

4. Per realizzazione di almeno il 50% del progetto di investimento si intende l'acquisto, l'immatricolazione e la rottamazione di almeno il 50% dei veicoli previsti nel progetto di investimento.

#### **Articolo 15**

##### **Intensità di contributo**

1. La seguente tabella indica le intensità di contributo applicabili alle varie voci di spesa:

<b>Voce di spesa</b>	<b>Autobus di classe I o di classe A</b>	<b>Autobus di classe II, III o B</b>
Autobus a gasolio	60%	70%
Autobus a metano	80%	90%
Autobus elettrico	90%	90%
Autobus ad idrogeno	90%	90%
Dispositivi tecnologici (art. 7, comma 5)	60%	60%

Per "classe" si intende la classe di omologazione di cui al DM 20/06/2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

- 1-bis. Gli eventuali dispositivi forniti direttamente dal costruttore dell'autobus, se fatturati insieme a quest'ultimo senza evidenziarne il costo, saranno considerati parte integrante del veicolo e pertanto godranno del contributo nella stessa percentuale dell'autobus. Invece, eventuali dispositivi fatturati a parte rispetto all'autobus, o presenti nella stessa fattura ma con costo evidenziato a parte godranno di una percentuale di contribuzione del 60%.
2. L'intensità di contributo relativa ad autobus alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 e diversi da quelli indicati nella tabella di cui al precedente comma è fissata come segue:
- a. 70% per autobus di classe I o di classe A;
  - b. 80% per autobus di classe II, III o B.
3. In caso di sostituzione di autobus di classe ambientale Euro 0, alla spesa del corrispondente nuovo autobus sarà applicata un'intensità di contributo dell'95%, esclusi i dispositivi tecnologici, ai quali sarà applicata un'intensità di contributo del 60%.

#### **Articolo 16**

##### **Erogazione del contributo**

1. I contributi saranno erogati dalla Regione all'ente assegnatario come segue:
- a. anticipazione del 20% a seguito di positiva istruttoria sulla comunicazione pervenuta alla Regione da parte dell'azienda beneficiaria circa la stipula dei contratti di fornitura;
  - b. eventuale acconto a seguito di positiva istruttoria sulla rendicontazione pervenuta alla Regione da parte dell'ente assegnatario comprovante la realizzazione del 50% del progetto di investimento, intesa come acquisto, immatricolazione e rottamazione di almeno il 50% degli autobus indicati nel progetto di investimento;



5838a651





- c. saldo a seguito di positiva istruttoria sulla rendicontazione pervenuta alla Regione da parte dell'ente assegnatario comprovante la completa realizzazione del progetto di investimento.
2. L'esigibilità dei contributi è fissata all'anno 2021, pertanto non saranno erogati contributi prima dell'anno 2021.
3. La Regione liquiderà il contributo subordinatamente alle effettive disponibilità di cassa stanziata sul relativo capitolo di spesa regionale.
4. Nessuna somma a titolo di interessi per ritardati pagamenti potrà essere richiesta alla Regione da parte dell'ente assegnatario o dell'azienda beneficiaria.

#### **Articolo 17**

##### **Determinazione dell'importo da erogare in sede di anticipo**

1. Per ciascun contratto stipulato che venga comunicato dall'azienda beneficiaria entro il termine previsto dalla delibera di riparto, sarà valutato il contributo massimo riconoscibile, come prodotto tra la spesa ammissibile prevista e la corrispondente intensità di contributo.
2. Il contributo teoricamente riconoscibile sarà pari al minor valore tra:
  - a. la somma dei contributi massimi riconoscibili per ciascuna spesa prevista;
  - b. il contributo assegnato.
3. Il contributo da erogare in sede di anticipo sarà pari al 20% del contributo teoricamente riconoscibile.

#### **Articolo 18**

##### **Determinazione dell'importo da erogare in sede di acconto**

1. Per ciascuna spesa rendicontata ai sensi dell'art. 14, comma 3, sarà valutato il contributo massimo riconoscibile, come prodotto tra la spesa ammissibile e la corrispondente intensità di contributo.
2. Il contributo effettivamente riconosciuto sarà pari al minor valore tra:
  - a. la somma dei contributi massimi riconoscibili per ciascuna spesa rendicontata;
  - b. il contributo assegnato.
3. Il contributo da erogare in sede di acconto sarà pari alla differenza tra il contributo effettivamente riconosciuto di cui al comma precedente e il contributo erogato in sede di anticipo.

#### **Articolo 19**

##### **Determinazione dell'importo da erogare in sede di saldo**

1. Per ciascuna spesa rendicontata entro il termine di cui all'art. 6, comma 1, sarà valutato il contributo massimo riconoscibile, come prodotto tra la spesa ammissibile e la corrispondente intensità di contributo.
2. Il contributo effettivamente riconosciuto sarà pari al minor valore tra:
  - a. la somma dei contributi massimi riconoscibili per ciascuna spesa rendicontata;



5838a651



- b. il contributo assegnato.
3. Il contributo da erogare in sede di saldo sarà pari alla differenza tra il contributo effettivamente riconosciuto di cui al comma precedente e i contributi erogati in sede di anticipo e in sede di acconto.

#### **Articolo 20**

##### **Revoche, riduzioni, proroghe e recuperi**

1. L'ente assegnatario prende atto che si procederà alla revoca del contributo assegnato in caso di mancato rispetto, da parte dell'azienda beneficiaria, del cronoprogramma stabilito nella delibera di revisione, fatte salve eventuali proroghe che possono essere concesse, nei limiti del cronoprogramma ministeriale, su apposita istanza motivata, che deve pervenire alla Regione perentoriamente entro il termine che si chiede di prorogare. Sull'accoglimento di tale istanza decide il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti. Nel caso in cui, antecedentemente alla revoca, siano state erogate risorse in sede di anticipo o di acconto, si procederà al loro recupero.
2. L'ente assegnatario prende atto che, in caso di accoglimento di un'istanza di proroga presentata dall'azienda beneficiaria, con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti potrà essere modificato il cronoprogramma riportato nel presente accordo, avendo cura di concedere all'ente assegnatario non meno di 3 mesi per l'espletamento delle proprie verifiche sulle rendicontazioni presentate dall'azienda beneficiaria.
3. L'ente assegnatario prende atto che, nel caso in cui la comunicazione sui contratti di fornitura stipulati dall'azienda beneficiaria evidenzia un parziale inutilizzo del contributo assegnato, quest'ultimo sarà ridotto, con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, della quota che non sarà possibile riconoscere in base alle spese ammissibili desumibili dai contratti di fornitura stessi.
4. L'ente assegnatario prende atto che, nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, il contenuto del presente accordo si intenderà integrato dalle disposizioni dei decreti del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti che incidono sul cronoprogramma o sul contributo assegnato.
5. Il mancato rispetto del termine di cui all'art. 6, comma 1, comporta la revoca del contributo, fatte salve eventuali proroghe che possono essere concesse, nei limiti del cronoprogramma ministeriale, su apposita istanza motivata, che deve pervenire alla Regione perentoriamente entro il termine che si chiede di prorogare. Sull'accoglimento di tale istanza decide il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti.

#### **Articolo 21**

##### **Monitoraggio**

1. L'ente assegnatario è tenuto a fornire tempestivamente alla Regione o al Ministero della Transizione Ecologica, su richiesta di questi, ogni informazione relativa all'attuazione del progetto di investimento.

#### **Articolo 22**

##### **Conservazione dei documenti**

1. L'ente assegnatario è tenuto alla conservazione di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile per eventuali ispezioni, per un periodo di almeno 10 anni a decorrere dalla data della liquidazione del saldo.



5838a651



**Articolo 23**

**Foro competente**

1. Per tutte le controversie tra Regione ed ente assegnatario relative al presente accordo, che non siano definibili in via amministrativa, è competente il foro di Venezia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto  
(documento firmato digitalmente)

Per l'ente assegnatario  
(documento firmato digitalmente)

L'ente assegnatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara di voler approvare in modo specifico l'articolo 20, commi da 1 a 4, e l'articolo 23.

Per l'ente assegnatario  
(documento firmato digitalmente)

